

# **TRIBUNALE DI CAGLIARI**

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

La dott.ssa Daniela Coinu in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 553/22 del R.A.C.L. dell'anno 2022  
promossa, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., da

**CASULA ANTONIO**, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti  
Francesca Macis, Giuseppe Accardi, Roberto Matta, che lo rappresentano e difendono in virtù di  
procura speciale come in atti

**RICORRENTE**

**contro**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, in persona del Presidente in carica,  
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso il proprio ufficio legale, rappresentata e difesa dagli  
avv.ti Alessandra Braglia, Giovanni Parisi, Enzo Pinna in virtù di procura speciale come in atti

**CONVENUTA**

### **Motivi in fatto ed in diritto**

Il ricorrente ha convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la Regione Autonoma della Sardegna e, dopo avere premesso di lavorare alle dipendenze della medesima, con decorrenza dal 30 maggio 2019, in qualità di dirigente a tempo indeterminato, ha allegato che, in forza della deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 33/16 del 30 giugno 2020 e del successivo decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma N.P. 2834/55 del 1 luglio 2020, gli era stato affidato l'incarico di direttore generale della Direzione Generale del CFVA – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Successivamente, ha proseguito il ricorrente, in forza della deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 29/1 del 21 luglio 2021, mai comunicatagli individualmente, e del successivo decreto dell'Assessore al personale N.P. 2634/29 del 28/07/2021, comunicatogli tramite mail di posta elettronica ordinaria in pari data, il decreto assessoriale di nomina sopra indicato, in applicazione dell'art. 21, comma 1, legge regionale 10/21, era stato, peraltro, revocato, mentre con separata Determinazione del Direttore generale del personale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, era stata stabilita la conservazione, in suo favore, per dodici mesi (dal 21.7.2021 al 20.7.2022) dell'originaria indennità prevista per il direttore generale dall'art. 5 del C.C.R.L. 12 giugno 2018 per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione Regionale.

Il ricorrente ha, quindi, evidenziato come, successivamente alla revoca dell'incarico dirigenziale di direzione generale, con disposizione del Direttore Generale del personale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma del 15 settembre 2021, fosse stato trasferito in locali vuoti, isolati e non adeguati, siti nella via Mameli di Cagliari, per poi ottenere, successivamente, il 6 ottobre 2021, dopo avere più volte evidenziato, sia la predetta inadeguatezza, sia il fatto di essere stato collocato al di fuori delle sedi del Corpo, sia il fatto che, all'interno del Corpo Forestale, vi fosse una palese carenza di figure dirigenziali, il nulla osta della Direzione Generale del personale alla prestazione dell'attività lavorativa presso l'ufficio reso disponibile nella sede del CFVA, nel quale, peraltro, in mancanza, nella sede di via Mameli, delle attrezzature minime indispensabili per lo svolgimento della propria attività, aveva già ripreso servizio dal precedente 4 ottobre 2021.

Il 20 ottobre 2021, ha aggiunto il ricorrente, il Direttore Generale del personale, in spregio della normativa vigente, aveva, tra l'altro, prorogato l'incarico di facente funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale del CFVA al dott. Carlo Masnata, così violando il suo diritto, maturato già a metà del mese di ottobre 2021, a vedersi attribuite le predette funzioni, quale unico dirigente forestale qualificato per lo svolgimento delle medesime.

Il 29 dicembre 2021, ha proseguito il ricorrente, il dott. Masnata gli aveva, infine, comunicato il trasferimento dalla direzione generale del CFVA al servizio ispettorato forestale di Oristano, presso il quale avrebbe dovuto prendere servizio quale sostituto facente funzioni del direttore del servizio, incarico dirigenziale che lui stesso aveva ripetutamente richiesto e sollecitato che gli venisse assegnato in qualità di titolare (come anche aveva fatto per l'attribuzione delle funzioni di direttore presso il Servizio Tecnico e della Vigilanza), fin dal 6 agosto 2021, essendo rimasto, successivamente alla revoca dell'incarico di direttore generale della Direzione generale del CFVA, privo di incarico dirigenziale.

Il ricorrente, dopo avere, altresì, precisato che la presa di servizio presso l'Ispettorato di Oristano era stata poi differita alla data di cessazione dell'infortunio subito il 30 novembre 2021, a causa del quale era stata prevista la sospensione dell'attività lavorativa, salvo proroghe, sino alla data del 2 marzo 2022, ha lamentato il grave demansionamento subito a cagione dell'incarico assegnatogli presso la sede di Oristano, situazione la quale, unitamente alla privazione sino a quel momento di mansioni, al trasferimento presso una sede periferica e inidonea e all'ostinata omissione di riscontri alle svariate legittime richieste da lui avanzate all'amministrazione nel periodo successivo alla revoca dell'incarico di direttore generale, aveva determinato a suo danno un sempre maggiore stato d'ansia, umiliazione e frustrazione, già sfociato in un disturbo d'ansia generalizzato scatenato da stress lavorativo, come diagnosticato dallo psichiatra in data 28 settembre 2021, senza contare il grave *vulnus* al percorso professionale, al *curriculum* e all'immagine che era stato determinato dalla illegittima e ingiustificata revoca impugnata.

Ciò premesso, il ricorrente ha sostenuto la nullità del provvedimento di revoca adottato dalla Regione convenuta, sia in quanto, dall'esame dell'atto di protocollazione, la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021 risultava modificata il 30 agosto 2021 e protocollata il 31 agosto 2021, tardivamente, quindi, rispetto al termine di 30 giorni, spirato in data 22 luglio 2021, previsto per la revoca delle funzioni di direzione generale dall'art. 21, comma 1, legge

regionale 10/21, sia in quanto la predetta deliberazione non risultava comunicata o notificata direttamente all'interessato, sia, comunque, in quanto la fattispecie complessa della revoca, specularmente rispetto a quanto espressamente previsto per le fattispecie della nomina dall'art. 28, comma 1, legge regionale 31/98, doveva considerarsi perfezionata solo con l'adozione del decreto assessoriale del 28 luglio 2021, anch'esso certamente adottato oltre il termine sopra indicato del 22 luglio 2021.

Il ricorrente ha, quindi, rilevato che, sulla base delle previsioni dell'art. 21, comma 1, legge regionale 10/21, il quale aveva previsto che l'attribuzione delle funzioni di direzione generale dovesse essere confermata o revocata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge 10/21 e che in caso di silenzio, decorso tale termine, i direttori generali in carica presso l'Amministrazione regionale si intendessero confermati fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti, egli doveva ritenersi tuttora investito delle funzioni di direttore generale della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, tanto più che la proposta di revoca che aveva preceduto l'adozione del provvedimento impugnato era stata carente dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 8, legge regionale 31/98, la quale prevede, sia la sussistenza di esigenze attinenti all'ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione, sia l'adozione, a supporto del provvedimento, di una specifica motivazione.

D'altra parte, ha aggiunto il ricorrente, gli asseriti processi di riorganizzazione previsti dalla legge regionale 10/21, i quali, a detta della Regione convenuta, avrebbero giustificato il provvedimento di revoca, dovevano considerarsi meramente fittizi, visto che non era stato previamente eseguito alcuno studio, né analisi di sistema delle Direzioni Generali dei vari assessorati, finalizzati all'individuazione di eventuali criticità organizzative e che i provvedimenti di revoca che avevano colpito solo alcuni dei Direttori Generali, e che erano, quindi, anche risultati discriminatori nei loro confronti, erano rimasti del tutto privi di giustificazione e motivazione.

Cosicché, ha sostenuto il ricorrente, essendo cessato anticipatamente dall'incarico in mancanza dei necessari presupposti, egli doveva ritenersi titolare di un diritto soggettivo da tutelare con la reintegrazione nella funzione dirigenziale e con il risarcimento dei danni subiti.

Dopo avere, altresì, evidenziato, quanto al requisito del *periculum in mora*, la totale inattività nella quale si era trovato costretto dopo la revoca dell'incarico e i danni alla salute e in generale non patrimoniali, oltre che al percorso professionale e alla sfera patrimoniale, che la predetta situazione stava provocando a suo carico, il ricorrente ha, quindi, concluso domandando, in via d'urgenza, di essere reintegrato nelle funzioni di Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale o di essere assegnato ad altro incarico equipollente per livello di carriera e capacità professionale, con ogni conseguenza di legge.

L'ente convenuto si è costituito in giudizio e ha resistito, chiedendo il rigetto della domanda cautelare proposta.

La Regione Autonoma della Sardegna, dopo avere riepilogato le vicende che avevano interessato il ricorrente ed avere precisato che, con Decreto Presidenziale n. 19 Prot. n. 0003294 del 17 febbraio 2022, il Presidente della Giunta aveva nominato il ricorrente per un quinquennio come Direttore del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Oristano della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, veste nella quale il Casula aveva preso servizio in data 14 marzo 2022, al termine del periodo di infortunio, ha, innanzitutto, osservato come, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la delibera di revoca dell'incarico fosse stata, in realtà, adottata entro il termine di decadenza di trenta giorni, visto che il decreto assessoriale rimaneva un atto meramente esecutivo della delibera di Giunta, organo collegiale quest'ultimo al quale competono per legge, quale espressione della potestà di indirizzo e di governo, gli atti di nomina e di revoca dei direttori generali.

A tale ultimo proposito, l'ente resistente ha sottolineato come, infatti, a norma dell'art. 28 legge 31/98 le funzioni di direttore generale siano conferite, pur con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, “*previa conforme deliberazione della Giunta regionale*”, la

quale, quindi, è l'organo deputato all'attribuzione o alla revoca del ruolo di direttore generale, mentre il pedissequo decreto dell'Assessore del personale, a differenza di quanto significativamente accade per le nomine dei Direttori di servizio, che sono conferite “*con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente*”, deve essere “*conforme*” alla deliberazione di Giunta, dalla quale non può discostarsi.

La deliberazione della Giunta, ha, quindi, proseguito la Regione convenuta, non integra quindi un mero atto endoprocedimentale, né si può sostenere, che la fase decisoria del procedimento di revoca consista nell'emanazione di una deliberazione collegiale - determinativa del contenuto del provvedimento finale – e nell'adozione di un atto monocratico, il quale esterna quel contenuto, perfeziona la fattispecie ed ha, quindi, anche valore costitutivo degli effetti del procedimento.

L'Assessore del Personale, infatti, ha precisato l'ente resistente, non ha alcuna discrezionalità di nomina o di revoca, ma solo un semplice potere di attribuzione di funzioni e ciò integra, al più, un mero adempimento amministrativo, anche perché se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della disposizione, soprattutto nell'ottica non solo della garanzia della continuità dell'azione amministrativa, ma anche della certezza dei rapporti giuridici, che, in caso contrario, verrebbero pregiudicate.

La conferma o la revoca previste dall'art. 21, legge 10/21, ha proseguito l'ente resistente, non possono, quindi, che essere disposte dalla Giunta, l'organo, cioè, che per legge ha il compito di individuare il direttore generale e la cui deliberazione rappresenta, quindi, l'atto formale che identifica la decisione dell'organo collegiale e, per l'effetto, l'atto principale del procedimento di revoca delle funzioni dirigenziali, quello, in particolare, al quale è da ricondursi l'effetto costitutivo della revoca - e non semplicemente predeterminativo dei contenuti di un ulteriore atto/provvedimento – mentre il decreto assessoriale si pone come meramente attuativo/esecutivo

dell'atto decisorio, essendo l'Assessore del Personale totalmente privo di un autonomo e discrezionale potere decisionale.

L'ente convenuto ha, comunque, contestato la natura perentoria del termine stabilito dalla legge 10/21 per la revoca dei dirigenti, sostenendo che, in mancanza di esplicita diversa previsione, dovesse escludersi che lo stesso imponesse che entro l'individuato lasso temporale il procedimento si dovesse concludere anche con l'adozione del decreto assessoriale, non senza aggiungere che la legge in parola aveva previsto una "macroorganizzazione" della struttura amministrativa regionale ed aveva attribuito alla Giunta Regionale proprio il potere di revocare, entro la scadenza indicata, gli incarichi apicali nelle Direzioni Generali, cosicché la non perentorietà del termine sarebbe da desumere anche dallo stesso tenore letterale della norma, la quale aveva previsto che, non solo la revoca, ma anche la conferma degli incarichi dovesse essere decisa entro 30 giorni.

La Regione convenuta ha, inoltre, richiamato, a sostegno delle tesi sopra esposte, una pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e della Amministrazioni dello Stato, nella quale, a proposito della tempestività della riconferma di un incarico dirigenziale apicale, partendo dal dato normativo secondo cui l'incarico doveva essere conferito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Finanze, era stato identificato l'atto effettivamente idoneo ad esprimere la volontà di conferma del dirigente, tale quindi da interrompere il citato termine di 90 giorni, impedendone il decorso, nella deliberazione del Consiglio dei Ministri, in quanto *"il decreto del Presidente della Repubblica lungi da essere un atto presidenziale proprio (nel quale viene espressa la volontà del titolare della più alta Magistratura della Repubblica), deve essere annoverato tra gli atti attraverso i quali il Presidente della Repubblica esercita funzioni di controllo (nella specie sulla regolarità dell'intero procedimento), potendo richiederne il riesame, ma senza poter incidere sulla determinazione del contenuto. In altre*

*parole, trattasi di atti, espressione della funzione amministrativa, formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi, il cui contenuto è rimesso alla volontà del Governo”.*

Alla luce di tale pronuncia, ha quindi osservato l'ente convenuto, si può affermare dunque che, anche nella controversia in esame, il momento in cui viene impedito il decorso del termine di 30 giorni per la revoca del Direttore Generale è da rinvenirsi nella deliberazione di Giunta, mentre il decreto assessoriale non può affatto incidere sul contenuto della stessa, determinando in caso contrario l'effetto di comprimere oltremisura il potere di decisione della Giunta, tanto da rendere la norma inapplicabile.

Dopo avere, infine, evidenziato la natura non costitutiva della pubblicazione della delibera di Giunta e l'infondatezza della questione sollevata dal ricorrente in ordine al protocollo della predetta deliberazione, l'ente resistente, quanto al *periculum in mora*, ha osservato, sia che il Casula non aveva, di fatto, mai effettuato alcuna richiesta di riassegnazione dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, chiedendo solo di essere nominato Direttore del Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano, sia che il medesimo non aveva mai prestato servizio presso la sede di Via Mameli, vista la pronta assegnazione allo stesso di una stanza idonea presso la sede del CFVA, sia che egli aveva, comunque, mantenuto il trattamento salariale come Direttore Generale.

Tra l'altro, ha aggiunto l'ente resistente, il ricorrente dal 2 settembre 2021 al 1° ottobre 2021 si trovava in ferie, cosicché in data 4 ottobre 2021 aveva ripreso servizio direttamente presso l'ufficio sito nella sede del CFVA, timbrando anche nelle giornate del 5, 6 e 7 ottobre 2021, mentre successivamente aveva prestato l'attività di lavoro presso la propria abitazione per le note problematiche Covid.

D'altra parte, ha sostenuto l'ente resistente, non risponde al vero che il Casula fosse stato privato di qualsiasi incombenza, demansionato o, addirittura, discriminato, visto che, a seguito della revoca dell'incarico di Direttore Generale, era stato nuovamente adibito allo svolgimento di



mansioni dirigenziali e che, comunque, il 17 febbraio 2022 il Presidente della Giunta lo aveva nominato Direttore del Servizio Territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano per un quinquennio.

Né, ha concluso sul punto la Regione convenuta, il ricorrente ha offerto elementi di prova in ordine alla effettiva sussistenza dei danni alla professionalità o psicologici subiti, tanto più che egli era stato protagonista di un episodio increscioso per la Regione, consistito nella partecipazione, mediante l'utilizzo dell'auto aziendale, al famoso "pranzo di Sardara" svoltosi nell'aprile 2021, mentre ricopriva la carica di Direttore Generale della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e nonostante la pandemia da COVID 19 con le conseguenti restrizioni ("Zona Arancione"), cosicché risulta possibile che le patologie lamentate dal ricorrente si riferissero proprio al momento in cui lo stesso si era reso conto delle gravi violazioni commesse e dell'esposizione mediatica subita, dovuta alla sua totale responsabilità.

Dopo avere, altresì, evidenziato come il Casula avesse, tra l'altro, agito molto tempo dopo la revoca dell'incarico come Direttore Generale, presumibilmente solo per aver avuto conoscenza delle pronunce che avevano riguardato altri due suoi colleghi in analoga situazione, la Regione convenuta ha, quindi, domandato il rigetto della domanda cautelare proposta.

\*\*\*

La domanda cautelare proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

La stessa è, innanzitutto, supportata dal necessario *fumus boni iuris*.

Come già rilevato da questo Tribunale in altri procedimenti relativi a fattispecie analoghe alla presente (Naitana c. RAS, ord. art. 700 n. 8 del 21 febbraio 2022 e ord. reclamo n. 7 del 25 maggio 2022; Lilliu c. RAS, ord. art. 700 n. 7 del 21 febbraio 2022 e ord. reclamo n. 6 del 25 maggio 2022), deve ritenersi, infatti, fondata la dirimente censura formulata dalla difesa ricorrente in ordine all'asserito superamento del termine di decadenza stabilito dall'art. 21 della legge regionale n. 10/2021, pubblicata nel BURAS il 22 giugno 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo alla detta pubblicazione (si veda l'art. 24 della legge medesima).

Il legislatore regionale, infatti, con la predetta legge aveva dettato una disciplina di riordino del sistema organizzativo della regione ed in particolare delle strutture della presidenza e degli assessorati, prevedendo, per quanto qui di rilievo, nell'articolo 21, comma 1, che *“L'attribuzione delle funzioni di direzione generale è confermata o revocata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di silenzio, decorso tale termine, i direttori generali in carica presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono confermati fino a naturale scadenza dei rispettivi contratti”*.

D'altra parte, come emerge dalla lettura dell'articolo 28 della legge regionale n. 31/98, nella versione attualmente vigente, le funzioni di direttore generale sono conferite, ai sensi del comma 1, *“con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale...”*, cosicché deve ritenersi che la medesima procedura dovesse e debba essere adottata per gli eguali e contrari provvedimenti di revoca.

Deve, d'altronde, sul punto, precisarsi come neanche la difesa della Regione convenuta abbia posto in discussione il fatto che il procedimento di revoca debba e dovesse svolgersi, nella fattispecie, con le medesime forme previste dall'art. 28 della legge 31/98 per il procedimento di nomina e deve, altresì, evidenziarsi come la predetta identità di forme risulti, d'altra parte, confermata dal fatto che la stessa Giunta regionale, nella delibera di revoca del ricorrente, avesse, sia dato atto della proposta di revoca formulata dal Presidente, sia conferito espresso *“mandato all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti”*.

Sulla scorta delle predette previsioni normative e delle predette argomentazioni, deve, quindi, ritenersi che, intendendo la Regione convenuta procedere alla revoca delle funzioni di direttore generale ai sensi del sopracitato art. 21, comma 1, legge regionale 10/21, dovessero essere adottati, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 10/21, sia la

delibera di Giunta, sia il successivo e conseguente decreto dell'Assessore competente in materia di personale, decreto, invece, quest'ultimo, che nella fattispecie era pacificamente intervenuto - pur a prescindere da ogni questione relativa alla data di effettivo perfezionamento della delibera di Giunta - il 28 luglio 2021, ben oltre, quindi, il previsto termine di 30 giorni, compiutosi il 23 luglio 2021.

Deve, infatti, concordarsi, sul punto, con la ricostruzione di parte ricorrente, secondo la quale il procedimento di revoca in discussione costituisce una fattispecie complessa nella quale la delibera di Giunta ha il ruolo di un mero atto endoprocedimentale, mentre è il decreto assessoriale che costituisce l'atto conclusivo del procedimento e che determina, pertanto, il perfezionamento della fattispecie e, con esso, la produzione degli effetti dell'intero procedimento.

La fase decisoria del procedimento di revoca consiste, cioè, nell'emanazione di una deliberazione collegiale, determinativa del contenuto del provvedimento finale, e nell'adozione di un atto monocratico, il quale esterna quel contenuto, perfeziona la fattispecie ed ha, quindi, anche valore costitutivo degli effetti del procedimento.

*“È infatti solo con questo atto del 28 luglio 2021”, ha osservato, sul punto, il Collegio nelle ordinanze n. 6/22 e n. 7/22 sopra richiamate, “che viene formalmente disposto che “è revocato il proprio decreto” n.p. 2834/55 del 1 luglio 2020, “con il quale alla parte ricorrente erano state conferite le funzioni di direttore generale” di cui si discute nel giudizio. E benché “nel decreto sia prevista una anticipazione degli effetti della revoca, che opererebbe “con effetto dalla deliberazione della giunta regionale n. 29/1 del 21 luglio 2021” (cfr. art. 1 del dispositivo del decreto n.p. 2634/29 del 28/7/2021), “dalla stessa struttura del provvedimento risulta che, prima del decreto di revoca da parte dell'Assessore, intervenuto a 35 giorni di distanza, il decreto di nomina ... era ancora in essere perché non ancora revocato”.*

Deve inoltre rilevarsi, ha aggiunto il Collegio nei provvedimenti sopra richiamati, *“che il decreto di revoca del direttore generale del 28/7/2021 risulta essere l'unico atto a rilevanza*

*esterna del procedimento*”, il quale esterna il contenuto della deliberazione collegiale propedeutica, perfezionando la fattispecie, e nel quale è per la prima volta disposta la comunicazione “*al dirigente interessato ai fini di notifica*”, che (solo) da quel momento, quindi, può ritenersi esonerato dal proseguire nelle proprie funzioni.

Nella fattispecie in esame, quindi, solo l'avvenuta adozione di entrambi gli atti costitutivi del procedimento, la delibera di Giunta e il decreto assessoriale, sarebbe stata idonea ad interrompere il silenzio dell'amministrazione e ad impedire il vano compimento del termine di decadenza fissato dall'art. 21, legge 10/21.

D'altra parte, come evidenziato dal Collegio nei provvedimenti sopra richiamati, non si può dubitare del fatto che il termine in discussione fosse fissato a pena di decadenza e configurato dalla legge come perentorio, visto che, per un verso, al compiuto decorso del termine medesimo la legge aveva ricollegato automaticamente l'effetto della conferma degli incarichi e che, per altro verso, la detta soluzione risulta necessitata, sia da esigenze di certezza dei rapporti giuridici, sia dalla lettura costituzionalmente orientata che deve farsi della normativa in esame, anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale n. 103/2007 e n. 124/2011, dichiarative dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge applicative del cd. *spoil system* nella parte in cui avevano previsto la cessazione automatica degli incarichi, per violazione dei principi costituzionali di continuità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 Cost.

Né, come condivisibilmente affermato dal Collegio sul punto, appare pertinente il richiamo effettuato dalla Regione convenuta alla pronuncia della Corte dei Conti, nella quale si fa riferimento alla differente ipotesi di revoca dell'incarico di Direttore dell'Agenzia del Demanio, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, disciplinata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 (peraltro al comma 8 dichiarato incostituzionale proprio per l'automatica cessazione di incarichi dirigenziali in virtù delle pronunce della Corte Costituzionale sopra richiamate), in

quanto non si tiene conto delle radicali differenze in tema di funzionamento degli organi coinvolti e del quadro normativo di riferimento.

Tra l'altro, ha evidenziato il Collegio, *“nella stessa pronuncia della Corte dei Conti n. SCCLEG/21/2014, a pagina 15, la deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha espresso la volontà di disporre la revoca del direttore viene definita, “atto endoprocedimentale, ma ad essa possono essere riconosciuti i caratteri della decisorietà e della conoscibilità che sono richiesti dalla legge perché possano prodursi quegli effetti dell’atto di conferma idonei ad impedire la cessazione dell’incarico determinata dallo spirare del termine,”*, caratteri che, nel caso della deliberazione della Giunta regionale di revoca di cui ci si occupa, mancano, anche perché non risulta che tale deliberazione sia stata comunicata alla parte ricorrente”.

Con riferimento, quindi, alla posizione del ricorrente, ai sensi dell’art. 21, comma 1, legge 10/21, il previsto termine di 30 giorni era decorso senza che il procedimento di revoca si fosse perfezionato e avesse prodotto i propri effetti, cosicché deve ritenersi che l’incarico dirigenziale allo stesso conferito, da intendersi, quindi, confermato, non si fosse efficacemente interrotto e fosse invece rimasto destinato a proseguire, salvo sopravvenienze, fino alla naturale scadenza prevista all’atto della nomina.

Anche volendo, peraltro, ritenere che il decreto assessoriale, seppure tardivo, avesse (illegittimamente) prodotto i propri effetti, determinando la revoca dell’incarico dirigenziale in discussione, deve trovare applicazione nella fattispecie quanto ripetutamente evidenziato, al proposito, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, per quanto di rilievo nella presente fattispecie, ha affermato che, rispetto alla illegittima cessazione anticipata dell’incarico dirigenziale, i dirigenti pubblici sono titolari di un vero proprio diritto soggettivo al mantenimento dell’incarico medesimo e hanno pertanto diritto alla reintegrazione nella funzione dirigenziale esercitata, oltre che al risarcimento dei relativi danni (cfr. Cass. ord. n. 5546/2020 e n. 11891/2020, ma anche sent. Sezioni Unite n. 3677 del 16 febbraio 2009).

Accertata, quindi, l'inefficacia ovvero, comunque, l'illegittimità della revoca impugnata, in questa sede cautelare deve, quindi, riconoscersi la sussistenza in capo al ricorrente di un vero e proprio diritto soggettivo alla prosecuzione dell'incarico e all'immediato ripristino dello stesso.

Quanto al *periculum in mora*, la gravità della violazione accertata, ancor più rilevante se si considera la durata temporanea dell'incarico in contestazione, non consente di attendere l'esito del giudizio di merito, essendo evidente che tale attesa pregiudicherebbe in modo irrimediabile e non ristorabile per equivalente il diritto del ricorrente allo svolgimento dell'incarico.

Né, alla luce delle predette valutazioni, può considerarsi dirimente, al fine di escludere il *periculum in mora*, l'assegnazione al Casula, con Decreto Presidenziale n. 19 Prot. n. 0003294 del 17 febbraio 2022, dell'incarico di Direttore del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Oristano della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

D'altra parte, come condivisibilmente rilevato dal Collegio nei provvedimenti sopra richiamati, pur considerando che l'articolo 21 della l.r. 10/2021 autorizza la revoca delle funzioni di direzione generale senza obbligo di motivazione da parte dall'organo politico, a fronte dell'effettivo interesse del dirigente a vedere ripristinato e a mantenere l'incarico cui ha diritto fino alla naturale scadenza del medesimo, la Regione non ha neppure accennato all'esistenza di valide e legittime esigenze che ostino al predetto ripristino e al predetto mantenimento, difettando, quindi, nella fattispecie anche la sussistenza di ragioni idonee a giustificare, in questa sede cautelare, il sacrificio dell'interesse della parte ricorrente a mantenere integra la propria professionalità.

Alla stregua di tutte le ragioni svolte, previa sospensione della deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 29/1 del 21 luglio 2021 e del decreto dell'assessore al personale N.P. n. 2634/29 del 28/07/2021, deve ordinarsi alla Regione convenuta di ripristinare immediatamente in capo al ricorrente l'incarico di direttore generale della Direzione Generale

del CFVA – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e di consentire al medesimo l'immediato esercizio delle relative funzioni.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 669 bis ss. e 700 c.p.c.,

accoglie la domanda cautelare proposta da Antonio Casula;

per l'effetto, sospende la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 29/1 del 21 luglio 2021 e il decreto dell'assessore al personale N.P. n. 2634/29 del 28/07/2021 e ordina alla Regione convenuta di ripristinare immediatamente in capo al ricorrente l'incarico di direttore generale della Direzione Generale del CFVA – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e di consentire al medesimo l'immediato esercizio delle relative funzioni;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi

Cagliari, 5 agosto 2022.

**IL GIUDICE**

dott. Daniela Coinu